

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'- MODALITA' ALTERNATIVE
ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE** -(Art. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la ALBERTO VALENTINO sottoscritto/a
nato/a a S. MARIA A VICO il
03-04-60
residente a SALUGGIA in via CRESCENTINO
n. 27
in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell'Associazione/Coordinamento:
CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO PREVENZIONE E
PROTEZIONE CIVILE ODU
con sede legale in
SALUGGIA Via PIAZZA DEL MUNICIPIO
Codice Fiscale (dell'Associazione/Coordinamento)
n. 01737750024
a conoscenza di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità
penale prevista nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamati dall'art. 75, dello
stesso D.P.R.

DICHIARA
(barrare esclusivamente quanto interessa)

che l'Organizzazione di
volontariato: C.V.S.P.P.C.

☒ ha variato la propria denominazione da:
CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE
CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE ODU
a:

☒ ha provveduto ad aggiornare il codice fiscale con la nuova denominazione in data
17-03-19 all'Ufficio di VERCELLI dell'Agenzia delle
Entrate

☒ ha provveduto a modificare il proprio statuto
e allega, copie

1. del **verbale di assemblea straordinaria** per approvazione modifiche statutarie;
2. dello **statuto aggiornato**.

debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

SALUGGIA, 17-03-19
(luogo, data)

Il dichiarante
Valentino Alberto
(firma per esteso e leggibile)

Allega copia del documento d'identità
numero AR7736044

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679..

(Nota Informativa)

Articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Modalità alternative di autentica di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservativo o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Decadenza dai benefici

Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte al Pubblico Ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L'associazione CUSP.C con sede SALUGGIA C.F. 01737750024
ALBERTO VAGNINO (di seguito definito "TITOLARE"), in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), in persona di LEGALE RAPPRESENTANTE

e

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli con sede in Vercelli via Luigi Borasio,
6, C.F. 94024650023 (di seguito definito "RESPONSABILE"),

e congiuntamente indicate anche come le "PARTI".

Premesso che

- il Responsabile svolge il coordinamento di alcune attività di protezione civile, coinvolgendo i volontari delle varie associazioni affiliate
- ai fini dell'esecuzione dell'attività di coordinamento il Responsabile dovrà effettuare operazioni di Trattamento dei Dati personali per conto del Titolare;
- i dati personali trattati dal responsabile nell'ambito dell'attività di coordinamento sono di titolarità del titolare, e saranno trattati unicamente per le finalità e con le modalità stabilite dal titolare;
- il Responsabile è in possesso di adeguate competenze tecniche, organizzative e know-how per effettuare il trattamento dei dati personali, nonché di misure di sicurezza appropriate al fine di garantire la riservatezza, la completezza e l'integrità dei dati personali trattati, e il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- il titolare è tratta i dati degli interessati in virtù di consenso acquisito oppure su altre basi giuridiche previste dalla normativa
- il Titolare intende nominare il Responsabile quale Responsabile del Trattamento ed il Responsabile intende accettare tale nomina;
- con riferimento alla summenzionata nomina, con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al Trattamento dei Dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano quanto segue.

1. Nomina del Responsabile del Trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto il Titolare nomina il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Vercelli quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, con l'incarico di effettuare le operazioni di Trattamento sui Dati personali di cui entra in possesso od a cui ha comunque accesso, necessarie all'adempimento dell'attività di coordinamento e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato normativo vigente e si impegna a procedere al Trattamento dei Dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

2. Natura, finalità e durata del Trattamento

Il Trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto con il Titolare e per le finalità ad esso relative. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per le attività connesse al coordinamento delle attività di protezione civile sul territorio regionale e nazionale, di concerto con la Regione Piemonte e con il dipartimento nazionale di protezione civile.

I dati personali saranno trattati e conservati dal responsabile del trattamento in conformità alle istruzioni fornite dal titolare del trattamento. Le attività di trattamento potranno essere effettuate dal responsabile del trattamento per l'intera durata dell'attività di coordinamento svolta; successivamente, a scelta del titolare, il responsabile dovrà eliminare i dati personali o dovrà restituire gli stessi.

3. Tipologia di Dati personali e Categorie di interessati

Il Trattamento riguarda i Dati personali forniti, comprensivi delle Categorie particolari di dati, relativi alle seguenti categorie di Interessati: clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e utenti in genere, a qualsiasi titolo collegati all'organizzazione del Titolare del Trattamento e ai servizi erogati dal Titolare.

4. Diritti del Titolare

Il Titolare ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate, necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati. Il Titolare inoltre ha il diritto di disporre – a propria cura e a proprie spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit.

5. Obblighi del Responsabile

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Responsabile, nonché i suoi dipendenti ed ogni Sub-Responsabile di cui il Responsabile si avvalga, e che effettui il Trattamento di Dati personali del Titolare, si obbliga a rispettare il Regolamento UE 2016/679 e ogni altra istruzione impartita dal Titolare, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana inerenti al Trattamento svolto.

Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali unicamente per le finalità definite dal titolare, e ad effettuare il trattamento soltanto dei dati personali che siano strettamente necessari all'esecuzione dell'attività di coordinamento.

5.1. Misure tecniche ed organizzative adeguate e violazioni dei Dati personali

Il Responsabile dovrà adottare le misure tecniche ed organizzative "adeguate" previste dalla normativa al fine di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi.

Ai fini della sicurezza dei dati e dei sistemi IT, il Responsabile, ed ogni eventuale Sub-Responsabile, si obbliga:

- ad adottare adeguate misure IT per la sicurezza dei Dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei Dati personali trattati;
- a non trasferire i Dati personali del Titolare al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza;
- a fornire, in caso di richiesta, al Titolare una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche e organizzative applicate al Trattamento dei Dati personali;
- ad istituire e mantenere il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR (se obbligato);

5.2. Violazioni dei Dati personali

In eventuali casi di violazione della sicurezza dei Dati personali che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui Dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare il Titolare tempestivamente ed in ogni caso entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, tramite PEC o altro mezzo idoneo, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire al Titolare tutti i dettagli della violazione subita;
- fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli Interessati coinvolti.

Il Titolare si dichiara edotto che in caso di data breach rimane a suo carico, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, l'obbligo di notifica all'Autorità di Controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare è venuto a conoscenza della violazione.

5.3. Persone autorizzate

Il Responsabile dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati del Titolare identificando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Il Responsabile garantisce che i propri dipendenti e collaboratori sono affidabili ed hanno piena conoscenza della normativa primaria e secondaria in materia di protezione dei Dati personali.

6. Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Responsabile potrebbe dover comunicare o rendere disponibili i Dati personali del Titolare ad uno o più sub-fornitori, al fine di affidare ai sub-fornitori specifiche attività di Trattamento. Al fine di dare attuazione alle previsioni del GDPR e dell'incarico, il Responsabile si obbliga a designare i sub-fornitori quali Sub-Responsabili ed a far sottoscrivere agli stessi le medesime condizioni applicate nel presente atto di designazione a Responsabile, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o di contratti con i sub-fornitori.

Il Titolare autorizza in via generale il Responsabile alla nomina di eventuali Sub-Responsabili ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del GDPR. A tal riguardo il Responsabile provvede ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub-Responsabili del Trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati personali nella misura in cui tale Trattamento sia strettamente necessario per l'attività di coordinamento svolta dal Responsabile, restando inteso tra le Parti che i Sub-Responsabili saranno inoltre obbligati al rispetto delle limitazioni cui il Responsabile stesso è tenuto.

7. Durata e Cessazione del Trattamento

La presente nomina ha durata fino a che si renda necessaria l'attività di coordinamento del responsabile e cesserà al momento della cessazione del medesimo, per qualsiasi motivo. Il Trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i Dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un periodo di tempo non superiore a quello indicato dal Titolare del trattamento in relazione alle singole finalità del Trattamento.

A seguito della cessazione del Trattamento affidato al Responsabile, lo stesso sarà tenuto a discrezione del

Titolare a:

- restituire al Titolare i Dati personali trattati, oppure a
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.).

8. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e di Trattamento dei Dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, etc.).

9. Accettazione della nomina

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai Dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento dell'attività di coordinamento.

Luogo e data SALUGGIA, 05-06-19

Per accettazione il Titolare del trattamento 

Per accettazione il Responsabile del trattamento _____



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

01737750024

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE O.D.V.

TIPO ATTIVITÀ

949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZA MUNICIPIO 15

C.A.P.

13040

COMUNE

SALUGGIA

PROV.

VC

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

VLNLR60D03I233B

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

VALENTINO ALBERTO

DATA 17/09/2019

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO
Ariana ZERVALI

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT VERCELLI

Documento di riconoscimento Legale Rappresentante

Carica Associativa : Presidente

Cognome **VALENTINO**
Nome **ALBERTO**
nato il **03 Aprile 1960**
(atto n. **65** P. **I** S. **A**)
a **SANTA MARIA A VICO (Caserta)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **SALUGGIA**
Via **Don Carra 47**
Stato civile **Coniugata**
Professione **Guardia giurata**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **m. 1,72**
Capelli **Castani**
Occhi **Verdi**
Segni particolari

Firma del titolare *Valentino Belloni*
Saluggia il **26.08.2010**
PER ORDINE DEL SINDACO
L'ISTRUTTORE AMM.VO
(Anna Maria Belloni)
COMUNE DI SALUGGIA
P. 026
SEGRETERIA
Comune di SALUGGIA



REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Codice fiscale **VLNLRT60D03I233B** Data di scadenza **15/07/2016**
Cognome **VALENTINO**
Nome **ALBERTO** Sesso **M**
Luogo di nascita **SANTA MARIA A VICO**
Provincia **CE** Dati sanitari regionali
Data di nascita **03/04/1960**

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CODICE FISCALE **VLNLRT60D03I233B**
COGNOME **VALENTINO**
NOME **ALBERTO** SESSO **M**
LUOGO DI NASCITA **SANTA MARIA A VICO**
PROVINCIA **CE** DATA DI NASCITA **03/04/1960**
2004 Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI SALUGGIA

Sede Legale Piazza Municipio 15, -13040 Saluggia - VC –
Telefono - Fax: 0161-48.00.42-Emergenze: 335-61.22.905
Codice Fiscale: 01737750024 / E-mail: cvspccsaluggia@gmail.com



ESENTE 17 SET. 2019



Saluggia, 14/09/2019

OGGETTO: Assemblea straordinaria dei soci e del CD

In data odierna, viene convocata l'assemblea dei soci e del consiglio direttivo per discutere dei presenti punti:

- Adeguamento statutario, in conformità alle nuove normative del Terzo Settore, [D.Lgs. 117/2017](#) (art. 101, comma 2).
 - Lettura del nuovo statuto (vedi allegato);
 - Chiarimenti sulle nuove normative / modifiche;
 - Votazione finale = TUTTI FAVOREVOLI
- Proposta di revisione del LOGO dell'associazione;
 - In conformità alla richiesta, da parte di uno o più soci, di indire un'assemblea, per la proposta di revisione / modifica del logo identificativo della presente associazione, sono state proposte diverse alternative, preparate da uno studio di grafica;
 - E' stato votato all'unanimità la modifica del logo dell'associazione, come da "Font" riportato in seguito.
 - E' stato stabilito, che per abbattere i costi di gestione, il presente LOGO Verrà utilizzato unicamente su nuovi acquisti e nuove attrezzature / allestimenti. Il logo riportato sulle attuali divise, attrezzature e o materiale vario, verrà sostituito solo alla rottura o sostituzione delle stesse.

FONT DEL NUOVO LOGO





CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI SALUGGIA

Sede Legale Piazza Municipio 15, -13040 Saluggia - VC -
Telefono - Fax: 0161-48.00.42-Emergenze: 335-61.22.905
Codice Fiscale: 01737750024 / E-mail: cvspccsaluggia@gmail.com



- In riferimento al "Verbale di Deliberazione della giunta comunale n° 34", si rende noto ed effettiva, la richiesta, fatta da questa associazione, per l'assegnazione di una sede più idonea, che tenga conto di:
 - Spazi adeguati per adibire le attrezzature e DPI;
 - Una sala, adibita a sala operativa;
 - Dei bagni / spogliatoi, per agevolare la Privacy dei volontari considerando il sesso, e la possibilità di ospitare volontari con difficoltà fisiche.
 - Considerando i tempi di costruzione la nuova sede sarà terminata nel 2020;
- Partecipazione e assegnazione, da parte della FONDAZIONE CRT, per l'acquisto di un nuovo mezzo;
- Disposizioni per la modifica del bilancio provvisorio, presentato a dicembre 2018, per gli investimenti sulla nuova sede, attrezzature e il bando CRT.

Per presa visione del presente

Il Vice Coordinatore
(Consigliere Tesoriere)

Responsabile Segreteria

Il Coordinatore
(Legale Rappresentante)

Registrato a Vercelli il 17 SET. 2019
al N.ro 1340 serie 3

Esatto € (.....)

ESENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dott. Stefano Giuseppe Chiozza)

IL FUNZIONARIO
ARNO TERNAU





CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO **PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE - ODV**

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

17 SET. 2019



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "Corpo Volontari del Soccorso Prevenzione e Protezione Civile - ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di SALUGGIA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di sorveglianza e prevenzione nell'ambito della Protezione Civile e di intervenire in caso di bisogno e necessità. L'ODV si prefigge, inoltre, lo scopo di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti, degli animali, dell'ambiente, in misura preventiva e in seguito a eventi calamitosi per mitigarne le conseguenze.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));

- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere: attività di prevenzione e soccorso HCP, tutela e prevenzione ambientale e sensibilizzazione alla cittadinanza sui rischi a cui è esposto il territorio.
 3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative, formalizzata ogni anno nell'assemblea ordinaria e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Convenzioni con enti pubblici;
 - d. Donazioni e lasciti testamentari;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - g. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e
 - h. riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - i. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il

mele di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario

della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
 - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - k. delibera, in virtù delle spese da affrontare, se approvare o meno il versamento della quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - l. delibera sull'esclusione dei soci;
 - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n. delibera sui ricorsi in caso di elezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e s.m.i, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n 2 anni e sono rieleggibili n. 2 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.